

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che modifica la decisione 2001/368/CE, Euratom relativa all'adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti

(2002/985/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166, quarto comma,

vista la richiesta del Comitato economico e sociale dell'8 luglio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato economico e sociale europeo ha presentato l'8 luglio 2002 un memorandum riguardante l'applicazione della decisione del Consiglio 2001/368/CE, Euratom, del 7 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ⁽¹⁾, in cui chiede il mantenimento del sistema attuale.
- (2) Il Consiglio, pur ammettendo che i rimborsi corrispondenti alle indennità giornaliere potrebbero essere basati sulle spese effettivamente sostenute anziché su meccanismi forfettari, ritiene tuttavia che, per motivi di fattibilità, occorra mantenere il sistema attuale,

DECIDE:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 3 della decisione 2001/368/CE, Euratom è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 130 del 12.5.2001, pag. 39.